



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
FE 2702

C PIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 115 /DA del 08 APR 2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2/25 del 22/01/2025 – **Avv. ARACA ANTONINO** – Giudizio **ARCOVITA SALVATORE c/ CAS** dinanzi al T.A.R. di Catania RG n. 903/2021

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 339/DA del 15/07/2021, che si allega, è stato preso atto del conferimento all'avv. Antonino Araca dell'incarico di difendere e rappresentare il CAS nel giudizio promosso da Arcovita Salvatore dinanzi al TAR di Catania;

Che con il medesimo Decreto si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42 impegno n. 1114/21 di € 5.251,63 inclusa CPA ed IVA;

Considerato che il giudizio si è concluso con Sentenza del TAR di Catania n. 103/2025, che si allega, con esito favorevole per l'Ente e condanna alle spese di controparte;

Che l'avv. Antonino Araca, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura a saldo n° 2/25 del 22/01/2025, che si allega, per l'importo di € 5.251,37 compresa CPA ed IVA,;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di dovere liquidare la fattura sopra menzionata;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n. 2/25 del 22/01/2025 dell'importo di € 5.251,37 all'avv. Araca Antonino nato a Patti (ME) il 28/11/1985 cod. fisc. RCANN85S28G377V e domiciliato presso il suo studio in Via Rosso di San Secondo, 8 – Militello Rosmarino 98070 (ME) - tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT34G089138249000000500543;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

*Il Resp. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti
mangraviti
Il Dirigente Amministrativo*



*Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

12/21 -

DECRETO DIRIGENZIALE N. 339 /DA del 15 LUG. 2021

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale all'avv. **ARACA ANTONINO** nel Giudizio promosso da **ARCOVITA SALVATORE** dinnanzi al TAR DI CATANIA

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. ARACA ANTONINO cod fisc. RCANN85S28G377V l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel giudizio promosso da ARCOVITA SALVATORE dinnanzi al TAR DI CATANIA, rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia incaricato avv. ARACA ANTONINO, ha accettato, il compenso ai minimi di tariffa, come previsto per i legali iscritti all'Albo di fiducia dell'Ente, per l'importo complessivo di 5251,636 compresa CPA ed esente IVA come da conteggio allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 12026 del 22/4/2021 con la quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 31/8/2021;

Vista la nota prot. 21344 del 28/4/2021 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31/8/2021 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. ARACA ANTONINO nato a Patti (ME) il 28/11/1985 cod. fisc. RCANN85S28G377V per rappresentare e difendere il CAS, giudizio dinnanzi al TAR DI CATANIA promosso da ARCOVITA SALVATORE c/ CAS;
- **Impegnare** la somma di € 5251,63 compresa IVA, sul capitolo 42 denominato "Legali, notarili e consulenze" del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenziioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Donatello Puliatte

Il Direttore Generale .
Ing. Salvatore Minaldi



Al B

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **T.A.R.**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 978,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 675,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.085,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.653,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 4.391,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 4.391,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 658,65
Cassa Avvocati (4%)	€ 201,99
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 5.251,64

INCARICO 338/DA del 15/07/21 IVA. 1114/UE 5.251,63 CAF. 42

FATTURA ELETTRONICA

FPAE
12/21

Formato eFPA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**

Progressivo di invio: **2**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03338070836**

Codice fiscale: **RCANNN85S28G377V**

Nome: **Antonino**

Cognome: **Araca**

Titolo: **Avvocato**

Albo professionale di appartenenza: **AVVOCATI**

Provincia di competenza dell'Albo: **ME**

Numero iscrizione all'Albo: **820**

Data iscrizione all'Albo: **2014-03-26** (26 Marzo 2014)

Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Rosso di San Secondo**

Numero civico: **8**

CAP: **98070**

Comune: **Militello Rosmarino**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3482907115**

Fax: **090670176**

E-mail: **avvantoninoaraca@virgilio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**

Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Per ricevere le notifiche via e-mail, attivare l'opzione "Invia e-mail" nel foglio di stile. Siti: www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-01-22** (22 Gennaio 2025)
Numero documento: **FPA 2/25**
Importo totale documento: **5251.37**
Causale: **Contenzioso innanzi al TAR Catania - C.A.S./
Arcovita Salvatore; Incarico conferito con Decreto
Dirigenziale n. 339 del 15.07.2021; Saldo onorari e
competenze.**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **201.98**
Imponibile previdenziale: **5049.39**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Onorari**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **4390.77**
Valore totale: **4390.77**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggetto - altri casi)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Spese Generali**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **658.62**
Valore totale: **658.62**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggetto - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2** (non soggetto - altri casi)
Totale imponibile/importo: **5251.37**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non soggetto - altri casi**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Antonino Araca**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-01-22** (22 Gennaio 2025)
Importo: **5251.37**
Istituto finanziario: **B.C.C. VALLE DEL FITALIA DI LONGI**
Codice IBAN: **IT34G0891382490000000500543**

Pubblicato il 13/01/2025

N. 00103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2021, proposto da Salvatore Arcovita, rappresentato e difeso dall'avvocato Cirino Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio per Le Autostrade Siciliane, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Araca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del diniego di nulla osta per la deroga alle distanze minime da osservare nella edificazione a protezione del nastro autostradale emesso dal Consorzio per le Autostrade Siciliane in data 8 marzo 2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Visti tutti gli atti della causa;

che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso, anche perché tale prova deve essere alquanto rigorosa, richiedendosi documentazione certa e univoca, sull'evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l'opera può fornire elementi chiari sulla data di realizzazione dell'abuso (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, sent. n. 637/2022).

8.1. È stato ulteriormente osservato che “[...] sul richiedente un condono edilizio grava l'onere della prova, " pieno ", di provare la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l'ammissibilità dell'istanza di condono” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 25 ottobre 2022, n. 1082).

8.2. Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la prova della data di effettiva ultimazione delle opere sulla base di specifici e documentati riscontri probatori, non è stata fornita dall'interessato, il quale si limita solo ad affermarlo in ricorso.

9. Dalle considerazioni che precedono deriva la legittimità del diniego gravato e l'infondatezza delle censure inerenti all'asserito mancato accertamento circa la pericolosità in concreto del manufatto realizzato entro la fascia di rispetto stradale.

10. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Gatto Costantino, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Donatella Testini

IL PRESIDENTE

Salvatore Gatto Costantino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.